

Legge regionale 15 maggio 1987 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.

Art. 3

1.

(ABROGATO)

(1)

2.

(ABROGATO)

(2)

3.

(ABROGATO)

(3)

4. Per il gallo cedrone ed il gallo forcello è comunque vietata qualsiasi forma di caccia, compresa quella autunnale, in tutte quelle riserve di diritto nelle quali la Regione accerti una consistenza e/o densità inferiore ai limiti minimi che saranno fissati per ciascuna delle due specie con il decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al successivo articolo 6.

(4)

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 55/1991

2 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 55/1991

3 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 55/1991

4 Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.